



Unione Italiana Cittadini

CCNL ISTITUTI ED IMPRESE DI VIGILANZA E SERVIZI FIDUCIARI		
CCNL	FEDERDAT AEPI CLAS FLAITS CONSIL ASSIDAL CIU UIC	CCNL RAPPRESENTATIVI
PART-TIME	CLAUSOLE ELASTICHE: 20%	CLAUSOLE ELASTICHE: 20%
LAVORO SUPPLEMENTARE	LAVORO SUPPLEMENTARE: 38%	LAVORO SUPPLEMENTARE: 38%
FERIE	Le ferie potranno essere frazionate liberamente nel corso dell'anno, fermo restando che almeno due settimane vanno godute consecutivamente durante l'anno stesso di maturazione.	Ferie fruibili solo dal 01.05 al 30.09.
MENSILITÀ AGGIUNTIVE	Possibilità di pagamento rateizzato in presenza di un accordo scritto tra il datore di lavoro ed il lavoratore	
MALATTIA	L'Azienda, in via sperimentale, nel corso di ciascun anno solare (1 gennaio - 31 dicembre), corrisponderà l'indennità di malattia nel periodo di carenza solo per i primi 5 eventi morbosi salvo che l'assenza sia dovuta a qualsiasi patologia grave e continuativa con terapie salvavita o a ricovero ospedaliero, Day Hospital ed emodialisi, e che tali circostanze siano debitamente documentate. Per gli eventi superiori a cinque nell'anno solare che comportino un'assenza non	

	<p>documentata come su evidenziato, il periodo di carenza non sarà riconosciuto.</p>	
PREMIO MALATTIA	<p>Al fine di ridurre le assenze per malattie di breve durata e prevenire situazioni di abuso del periodo di carenza, viene riconosciuto annualmente, in via sperimentale, a ciascun lavoratore un contributo di € 150,00. Ai dipendenti che si assentino per malattie di durata non superiore ai cinque giorni, verrà trattenuta una somma pari ad € 50,00 per evento. Tale trattenuta opererà solo a partire dal terzo evento morboso.</p> <p>Le somme non erogate incrementeranno il contributo annuale e saranno suddivise tra i lavoratori che abbiano effettuato un numero di assenze non superiore a 3 eventi di durata massima di 5 giorni.</p>	
LAVORATORI DI PRIMO INGRESSO	<p>La qualifica di lavoratori di primo ingresso può essere attribuita ai lavoratori con età superiore ai 29 anni, assunti per la prima volta con contratto a tempo indeterminato, in una delle aziende che applicano il presente CCNL, inquadrati all'ultimo livello, ove disoccupati da oltre 12 mesi ed al fine di favorirne l'occupazione e la professionalizzazione.</p> <p>A tali lavoratori in ingresso, atteso che l'azienda investirà sulla sua formazione potrà essere riconosciuta la retribuzione nella misura pari al 70% rispetto al livello ordinario di inquadramento nel primo anno, 75% a partire dal secondo anno; 80% a partire dal terzo anno; dal quarto anno dovrà loro essere riconosciuta la retribuzione ordinaria prevista per il livello attribuito dal CCNL.</p>	

	<p>Per tali lavoratori, tuttavia, le aziende si obbligano a fornire una specifica formazione, durante l'orario di lavoro con il relativo costo a totale carico del datore di lavoro.</p>	
--	--	--

Il requisito dell'età non si applica qualora il lavoratore neo-assunto sia in possesso di qualifica corrispondente all'inquadramento previsto. In ogni caso, nessun dipendente può essere retribuito con salario d'ingresso per più di 36 mesi.